



Infortunio sul lavoro: condotta "abnorme" del lavoratore

Il comportamento di un lavoratore può variare notevolmente, ma quando si parla di imprevedibilità o abnormità, ci sono alcune considerazioni importanti

La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, ha emesso la sentenza n. 7413 del 20 febbraio 2024 in materia di prevenzione antinfortunistica. Questa sentenza affronta il tema del comportamento abnorme del lavoratore e il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo.

In particolare, la Corte ha stabilito che:

PERCHÉ LA CONDOTTA COLPOSA DEL LAVORATORE POSSA RITENERSI ABNORME E IDONEA AD ESCLUDERE IL NESSO DI CAUSALITÀ TRA LA CONDOTTA DEL DATORE DI LAVORO E L'EVENTO LESIVO, È NECESSARIO NON TANTO CHE ESSA SIA IMPREVEDIBILE, QUANTO, PIUTTOSTO, CHE SIA TALE DA ATTIVARE UN RISCHIO ECCENTRICO O ESORBITANTE DALLA SFERA DI RISCHIO GOVERNATA DAL SOGGETTO TITOLARE DELLA POSIZIONE DI GARANZIA.

Questa sentenza pone l'accento sulla responsabilità del Datore di Lavoro e la necessità di considerare attentamente i comportamenti dei lavoratori nel contesto della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Comportamento Abnorme o Imprevedibile

In materia di sicurezza sul lavoro, l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti, trascurati o imperiti del lavoratore. Questo significa che il datore di lavoro è responsabile anche dei comportamenti dei lavoratori.

Tuttavia, l'esonero della responsabilità del datore di lavoro si verifica solo quando il comportamento del lavoratore presenta i seguenti caratteri:

- **Abnormità:** quando è irrazionale o eccezionale rispetto alle direttive organizzative ricevute
- **Inopinabilità:** quando è imprevedibile o non controllabile in anticipo.

- **Esorbitanza:** quando è estraneo alle mansioni lavorative o irrazionale. La semplice irrazionalità della condotta, quando è controllabile in anticipo, non esonera il datore di lavoro.
- **Responsabilità del Datore di Lavoro:** il Datore di Lavoro è tenuto a garantire la sicurezza dei lavoratori e a richiedere da loro il rispetto delle regole di cautela. La responsabilità dell'imprenditore è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero quando il rischio è generato da un'attività estranea alle mansioni lavorative o è irrazionale.
- **Casi Specifici:** in alcuni casi, la giurisprudenza ha esaminato situazioni specifiche. Ad esempio, quando un lavoratore si espone a rischi non previsti o agisce in modo irrazionale, la responsabilità del datore di lavoro potrebbe essere comunque coinvolta.

Scarica la sentenza di riferimento:

Cassazione Sezione IV penale - Sentenza n. 7413 del 20 febbraio 2024 (u. p. 30 gennaio 2024) - Pres. Dovere - Est. Vignale - Ric. omissis. - Il comportamento avventato del lavoratore tenuto mentre svolge il proprio lavoro può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro.